



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO CIVILE E SPORT Area: SERVIZIO CIVILE REGIONALE E PROGRAMMAZIONE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: L.r. n. 29/2001 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani", articolo 5 (Registro regionale delle associazioni giovanili). Approvazione Linee guida relative a "Criteri e modalità per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili e per la tenuta e aggiornamento del medesimo".			
_____ (BERTINELLI SERENA) _____ (DIVONA MARIA GIUSEPPA) _____ (A. MASSIMI) _____ (A. SASSO D'ELIA) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE <div style="text-align: right;"> _____ (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE </div>		
DI CONCERTO	_____ <div style="text-align: right;"> _____ IL DIRETTORE </div>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ (MARCO MARAFINI)	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione _____	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ (BOCCIA MARIA GENOVEFFA) IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: L.r. n. 29/2001 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”, articolo 5 (Registro regionale delle associazioni giovanili). Approvazione Linee guida relative a “Criteri e modalità per l’iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili e per la tenuta e aggiornamento del medesimo”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii.;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 6 marzo 2022 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2021 n. 274, con la quale è stato conferito al dott. Alberto Sasso D’Elia l’incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Giovanili e Sport (ora Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport);

la direttiva del Direttore generale prot. n. 693725 del 01/09/2021, avente ad oggetto: “Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 05/08/2021, con le quali si dispone la riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni”;

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 recante “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e ss.mm.ii., con la quale la Regione riconosce il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell’ambito della programmazione regionale in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della intera collettività;

l’articolo 5 della suddetta legge regionale che istituisce il registro delle associazioni giovanili, individua i requisiti per l’iscrizione nello stesso e demanda alla struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili di provvedere, su domanda di parte, all’iscrizione nel registro delle associazioni e alla successiva revisione ed aggiornamento del registro, con periodicità annuale, in relazione al permanere dei requisiti di iscrizione;

CONSIDERATO

che l’articolo 1, lettera g della legge regionale n. 29/2001 prevede tra le proprie finalità azioni svolte ad incentivare lo sviluppo dell’associazionismo giovanile;

che il Registro costituisce strumento utile per la conoscenza, l’analisi ed il monitoraggio del fenomeno associativo giovanile presente sul territorio, necessario altresì per la comprensione approfondita della condizione giovanile e per la programmazione degli interventi e servizi per il mondo giovanile;

che ad oggi non è presente, agli atti delle strutture regionali, alcun provvedimento di iscrizione di associazioni giovanili nel Registro regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 29/2001;

che, in attuazione della legge, per il funzionamento del suddetto Registro occorre disciplinare i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze di iscrizione delle associazioni e per la successiva tenuta ed aggiornamento dello stesso;

RITENUTO, per quanto su evidenziato, necessario:

- approvare le Linee guida relative a “Criteri e modalità per l’iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili e per la tenuta e aggiornamento del medesimo”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

- approvare le Linee guida relative a “Criteri e modalità per l’iscrizione al registro regionale delle associazioni giovanili e per la tenuta e aggiornamento del medesimo”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Direzione regionale Politiche Giovanili, Servizio Civile e Sport, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it .

Allegato 1

CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI E PER LA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL MEDESIMO

1. PREMESSA.

Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro, disciplinato all'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) e successive modifiche, di seguito denominata legge.

2. CRITERI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO.

2.1. Possono iscriversi al Registro le associazioni giovanili di cui all'articolo 5, comma 2 della legge, la cui compagine sia composta in maggioranza assoluta da soci persone fisiche aventi età non inferiore a 14 e non superiore a 35 anni, costituite, nel rispetto delle norme del codice civile e, qualora costituite come Enti del Terzo Settore, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e successive modifiche. Ove gli atti costitutivi dell'associazione giovanile siano redatti nella forma della scrittura privata, è necessaria la registrazione della medesima presso la competente Agenzia delle Entrate.

2.2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro l'atto costitutivo e/o lo Statuto dell'associazione giovanile, inoltre, prevedono:

a) la sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio;

b) l'espreso riferimento all'aggettivo "giovanile" nella denominazione dell'associazione e finalità giovanili contemplate nello statuto. Sono considerate "finalità giovanili" ai sensi del presente Allegato, le attività delle associazioni volte al raggiungimento di almeno uno degli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge. di seguito riportate:

- 1) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica;
- 2) promuovere presso le province ed i comuni forme di consultazione dei giovani, in forma individuale ed associata, al fine di favorire la partecipazione degli stessi, alla vita amministrativa degli enti locali;
- 3) analizzare ed approfondire, con il concorso delle associazioni rappresentative del mondo giovanile, le tematiche attinenti alla condizione dei giovani;
- 4) promuovere un sistema coordinato di informazioni, di servizi, di attività e strutture rivolto ai giovani;
- 5) favorire l'inserimento dei giovani nella società e nel mercato del lavoro;
- 6) prevenire i percorsi della devianza e contrastare l'emarginazione giovanile;
- 7) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile;

- 8) coordinare gli interventi rivolti ai giovani in materia di formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;
 - 9) favorire scambi culturali giovanili a carattere interregionale ed internazionale.
- c) l'assenza dello scopo di lucro e divieto di riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta;
- d) l'ordinamento e organizzazione dell'associazione ispirato a principi di democrazia, di uguaglianza, e di rispetto della libertà e della dignità degli associati, con particolare riguardo alla previsione del diritto di voto per i soci minorenni per consentire la partecipazione degli stessi alla vita associativa;
- e) l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

2.3. I requisiti di cui ai punti 2.1. e 2.2. devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda d'iscrizione al Registro.

3. MODALITA' PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO.

3.1. Le associazioni giovanili inoltrano, alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, la domanda d'iscrizione attraverso l'utilizzo di un applicativo informatico accessibile dal sito web istituzionale della Regione. Alla gestione tecnica e alla manutenzione dell'applicativo informatico provvede la società *in house* regionale LAZIOcrea, di seguito denominato gestore informatico. A decorrere dalla data di approvazione della presente delibera, nelle eventuali more dell'operatività dell'applicativo informatico, le domande di iscrizione al Registro sono presentate dalle associazioni giovanili attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un formulario pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.

3.2. La domanda di iscrizione al Registro è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione giovanile e corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante, attestanti il possesso dei requisiti di cui e ai punti 2.1. e 2.2. del presente allegato ed il pagamento dell'imposta di bollo ove dovuta;
- b) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto registrati presso la competente Agenzia delle Entrate;
- c) elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, completo di codice fiscale e data di nascita;
- d) elenco nominativo delle persone fisiche componenti l'organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale, data di nascita, carica ricoperta e data di scadenza del mandato;
- e) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione di cui alla lettera a);

f) dettagliata relazione delle attività che l'associazione svolge o intende svolgere.

3.3. Le copie conformi degli atti di cui alla lettera b) del punto 3.2. non devono essere allegate alla domanda d'iscrizione nel caso in cui gli atti medesimi siano già in possesso degli uffici dell'amministrazione regionale o dalla medesima reperibili d'ufficio presso altre amministrazioni, ferma restando l'indicazione necessaria degli estremi degli atti medesimi nella dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del punto 3.2. succitato e delle informazioni necessarie per consentirne la reperibilità d'ufficio.

3.4. Il Direttore regionale competente in materia di politiche giovanili dispone l'iscrizione dell'associazione al Registro, o il diniego dell'iscrizione stessa, con propria determinazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previa istruttoria da parte del responsabile del procedimento per la verifica della completezza, della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti di cui ai punti 2.1. e 2.2. ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

3.5. La decorrenza dell'iscrizione al Registro coincide con la data del provvedimento di iscrizione di cui al punto 3.4. È ammessa la contemporanea iscrizione ad altri Registri regionali. Il possesso dei requisiti di cui ai punti 2.1. e 2.2. è condizione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione al Registro.

4. TENUTA E PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO. MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE.

4.1. Il Registro, alla cui tenuta e aggiornamento provvede la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili attraverso il gestore informatico, è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.

4.2. Le comunicazioni successive alla domanda d'iscrizione necessarie alla tenuta e all'aggiornamento del Registro nonché ogni comunicazione fra la struttura regionale competente e l'associazione giovanile che necessiti di data certa, avvengono attraverso l'applicativo informatico di cui al punto 3. Nelle more dell'operatività dell'applicativo, le comunicazioni avvengono a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), tramite la compilazione di appositi formulari messi a disposizione sul sito web istituzionale. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma. La casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio viene eletta come domicilio digitale dell'associazione.

4.3. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente allegato, fanno fede rispettivamente:

a) la data di inserimento e inoltro nel sistema informatico delle comunicazioni;

b) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nelle eventuali more di operatività dell'applicativo informatico.

5. AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO E RELATIVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI.

5.1. Le associazioni giovanili iscritte nel Registro provvedono alla tenuta del libro soci nel quale viene riportato l'elenco aggiornato degli associati completo di cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione all'associazione e eventuale data di uscita dall'associazione, nonché a metterlo a disposizione della struttura regionale per la consultazione, al fine di eventuali ispezioni e controlli svolti ai sensi del punto 6.

5.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'associazione iscritta al Registro invia, attraverso l'applicativo informatico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità in corso di validità del medesimo, attestante la permanenza, per l'intera durata del periodo di iscrizione al Registro, dei requisiti di cui al punto 2 e l'invarianza della composizione dei soci dell'associazione e dell'organo direttivo comunicata in sede di iscrizione e la relazione sulle attività svolte. In caso di intervenute modifiche nella composizione dei soci dell'associazione giovanile o dell'organo direttivo, l'associazione è tenuta ad allegare alla dichiarazione la seguente documentazione:

- a) elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, completo di codice fiscale e data di nascita;
- b) relazione sulle attività svolte;
- c) elenco nominativo delle persone fisiche componenti l'organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale, data di nascita, carica ricoperta e data di scadenza del mandato;
- d) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

5.3. Fermo restando l'obbligo di comunicazione annuale ai fini dell'aggiornamento del Registro ai sensi del punto 5.2., l'associazione giovanile è tenuta a comunicare alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili tutte le modifiche riguardanti il rispetto dei criteri ed il possesso dei requisiti di cui al punto 2 entro quindici giorni dal verificarsi delle modifiche stesse. Sono escluse da tale obbligo le modifiche relative all'elenco soci qualora le stesse non comportino la perdita del requisito della prevalenza di giovani di cui all'articolo 5, comma 3, della legge.

6. FUNZIONI DI ISPEZIONE E CONTROLLO. CAUSE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO.

6.1. La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili può effettuare ispezioni e controlli presso le sedi delle associazioni giovanili ai fini della verifica del rispetto dei criteri e della permanenza dei requisiti previsti ai punti 2.1. e 2.2. del presente allegato.

6.2. È disposta la cancellazione dal Registro nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora sia accertato il mancato possesso o la perdita dei requisiti di cui ai punti 2.1. e 2.2.;
- b) nel caso in cui l'associazione non presenti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al punto 4.2.;
- c) su istanza dell'associazione.

6.3. La cancellazione dal Registro è disposta con determinazione del direttore competente per materia, entro 60 giorni decorrenti dalla data:

- a) di accertamento del mancato possesso o perdita dei requisiti di cui ai punti 2.1. e 2.2.;
- b) di scadenza del termine di cui al punto 5.2.;
- c) di ricevimento dell'istanza di cancellazione da parte dell'associazione.

6.4. La cancellazione per i motivi previsti al punto 6.2 lettera a), decorre dalla data in cui si è verificata la perdita di uno dei requisiti di cui ai punti 2.1. e 2.2.

6.5. La cancellazione non viene disposta qualora l'associazione abbia provveduto al ripristino dei requisiti della prevalenza dei giovani nella compagine associativa entro 6 mesi dalla data in cui si è verificata la perdita della stessa.”

7. DISPOSIZIONI FINALI.

La struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche giovanili è titolare e responsabile del trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi del presente Allegato. La società *in house* LAZIOcrea, alla quale è affidata la gestione del sistema informativo e dell'applicativo informatico di cui al punto 3.1. del presente Allegato, è responsabile del trattamento dei dati raccolti nell'esercizio delle suddette funzioni. Il trattamento dei dati raccolti è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

